

Autenticazioni e legalizzazioni

Che cos'è

Serve a comprovare l'autenticità di una fotografia, di una firma, di una copia, di un documento. Vengono rilasciate le seguenti autenticazioni:

COPIA (D.P.R. 28-12-200 n.445):

consiste in un'attestazione di conformità con un originale da parte del pubblico ufficiale autorizzato. Può essere autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento nonché da un notaio, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco (Anagrafe). Tali autenticazioni valgono esclusivamente per gli organi della Pubblica Amministrazione. Il cittadino può autenticare le copie degli atti e documenti, producendo gli originali degli stessi unitamente alla copia da autenticare. Le copie autentiche possono essere validamente prodotte in sostituzione degli originali.

SOTTOSCRIZIONI (firme) (D.P.R. 28-12-200 n.445):

consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale autorizzato (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco (Anagrafe), che firma in calce alle dichiarazioni (istanze- -domande, da produrre a organi della Pubblica Amministrazione per fini amministrativi) è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa sua identificazione.

Attenzione: la legge 127/97 (Bassanini) prevede che le firme sulle istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione e a gestori di pubblici servizi nonché le domande di concorso non debbano più essere autenticate.

DI FOTOGRAFIE:

Per il rilascio delle foto legalizzate per passaporto, porto d'armi, licenza di caccia e pesca, patente di guida, la legalizzazione può effettuarsi solo in presenza dell'interessato.

Per i soggetti minorenni la legalizzazione, relativamente ai casi sopra esposti e per la conduzione di ciclomotori (dai 14 ai 15 anni), è consentita solo in presenza del genitore esercente la patria potestà o del Tutore.

Negli altri casi, e sempre che ricorra un interesse specifico della Pubblica Amministrazione, si dovrà ricorrere alla legge 15/1968, con conseguente dichiarazione personale dell'interessato e applicazione della foto. Pertanto, anche per un minore non occorre la presenza dello stesso, in quanto è il genitore esercente la patria potestà o il Tutore che rende la dichiarazione.

Come si ottiene

COME FARE PER AUTENTICARE:

* COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE : portare il documento originale, copia da autenticare e un documento di riconoscimento. L'autenticazione può essere richiesta anche da persona diversa dall'interessato e in Comune diverso da quello di residenza.

* SOTTOSCRIZIONI (firme): presentarsi personalmente con un documento di riconoscimento.

N.B. solo per gravi motivi (malattia, invalidità, ecc.) si procede all'autenticazione della firma (es. delega di pensione) al domicilio dell'interessato che sia in grado di intendere e volere ed in possesso di documento di identità in corso di validità. La richiesta di autenticazione a domicilio deve essere rivolta all'ufficio anagrafe del Comune.

A chi rivolgersi

Area 1 Amministrativa, Ufficio Anagrafe- Stato Civile, Sig.ra Daniela Gasperini, tel. 050 684932, fax 050 685771, e-mail: anagrafe@comune.santaluce.pi.it